

**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**SETTORE  
DELL'AMBIENTE E  
DELLA PROTEZIONE  
CIVILE**

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

ACC PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Partenza N. 104844/2019 del 24-07-2019  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**AMBIENTE**

Brescia, \_\_\_\_\_

Pec Spett.le

2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL  
Via Bassa Trav. II, 30  
25018 Montichiari  
[info2c@legalmail.it](mailto:info2c@legalmail.it)

**Comune di Ghedi**

**ARPA Lombardia**  
Dipartimento di Brescia Mantova

**A.T.S. di Brescia**

**Ufficio d'Ambito di Brescia**

Prot. n. \_\_\_\_\_  
*Protocollo generato da sistema*  
LM/tb

Oggetto: Fasc. n. 400/2018 2CECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL  
MONTICHIARI. Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2325 del 23 luglio  
2019 avente ad oggetto:

“Ditta 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL con sede legale in via Bassa Trav. II 30  
nel comune di Montichiari (BS)  
Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di  
rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento/pre-trattamento (R4/R12) dei rifiuti speciali  
pericolosi e non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei  
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato  
in comune di Ghedi (BS) in via dei Fabbri, 8. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e  
s.m.i.”

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria  
a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento  
di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.  
(Dott.ssa Loredana Massi)  
*documento firmato digitalmente*

*Allegato: Atto Dirigenziale n.2325 del 23/7/2019.*



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 2325/2019**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 1411/2019**

**OGGETTO: DITTA 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BASSA TRAV. II 30 NEL COMUNE DI MONTICHIARI (BS) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, TRATTAMENTO/PRE-TRATTAMENTO (R4/R12) DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI GHEDI (BS) IN VIA DEI FABBRI, 8. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.**

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 "disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);

Documento Firmato Digitalmente

- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
  - deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
  - deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
  - legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
  - deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- 
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
  - regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
  - deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
  - decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

**RILEVATO** che la ditta 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL (codice fiscale 02202740987), avente sede legale in via Bassa Trav. II 30 nel comune di Montichiari (BS) ha presentato istanza in data 17/09/2018, (registrata al P.G. prov. 125219-125220 in data 20/09/2018) integrata e/o modificata con documentazione registrata in data 6/12/2018 p.g. n. 161996 e in data 13/03/2019 p.g. n. 36033, pg. N. 43498 del 18/04/2019 e p.g. n. 75271 del 28/05/2019 tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento/pre-trattamento (R4/R12) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Ghedi (BS) in via dei Fabbri, 8.

**DATO ATTO** che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- urbanistico-edilizia (come risulta dalle dichiarazioni del Comune di cui alla nota registrata al p.g. n. 8432 del 21/01/2019);
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue, ecc.);

**RILEVATO** che:

1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al al Foglio n. 33 - Mapp: n. 1269 censuario di Ghedi e, secondo quanto prevede il vigente strumento urbanistico (come risulta dal certificato del Comune di Ghedi, registrato al p.g. n. 87252 del 25/06/2018), ha la seguente destinazione urbanistica: D2 Piano Attuativo Produttivo in atto;
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01171253932700;
5. il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

**CONSIDERATO** che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con

parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. di dare atto che:

- il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione C (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
- ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

Documento Firmato Digitalmente

10. di dare atto altresì che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
  - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
11. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
  12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
  13. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
  14. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
  15. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sez. EMISSIONI;
  16. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sez. ACQUA;
  17. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
  18. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **185.982,39 (centoottantacinquemilanovecentoottantadue/39)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
  19. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 5), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
  20. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
  21. che il presente atto venga comunicato alla ditta 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL con sede legale in via Bassa Trav. II 30 nel comune di Montichiari (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC info2c@legalmail.it);
  22. di trasmettere via pec la presente autorizzazione al Comune di GHEDI, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia;
  23. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 23-07-2019

provvedimento n. 4889 del 17/12/2018 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

**VISTE** le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 167223 del 18/12/2018 ed effettuata in forma simultanea in modalità sincrona e riunitasi in data 21/01/2019 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici presenti hanno valutato il progetto e richiesto integrazioni;

**CONSIDERATO** che la conclusione positiva del procedimento era subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni/Enti (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici) e che pertanto, a seguito delle integrazioni pervenute (p.g. n. 36033 del 13/03/2019, pg. 43498 del 18/04/2019 e p.g. n. 75271 del 28/05/2019), è stata convocata, con nota p.g. n. 84866 del 13/06/2019, una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14- bis, Legge 241/1990, invitando le Amministrazioni assenti nella precedente conferenza a rendere le proprie determinazioni.

**RILEVATO** che nei termini richiesti non sono pervenute determinazioni da parte A.R.P.A. di Brescia e A.T.S. di Brescia, assenti in conferenza, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, e che pertanto la mancata comunicazione delle determinazioni richieste entro tale termine equivalgono ad assenso senza condizioni;

**RILEVATO** che:

- con nota p.g. n. 8432 del 21/01/2019 in comune di Ghedi ha comunicato proprio parere favorevole all'impianto in argomento, valido anche come assenso edilizio per la realizzazione del sistema di raccolta delle acque;
- con nota del 18/07/2019 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sez. EMISSIONI dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 06/06/2019 prot. 3201, registrata al P.G. n. 81488 del 7/06/2019, l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie e le condizioni e prescrizioni relative alle caratteristiche del sistema di raccolta, che risulterà inserito nella SEZ. ACQUA dell'allegato tecnico;

**VISTA** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento/pre-trattamento (R4/R12) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Ghedi (BS) in via dei Fabbri, 8, sono riportati nell'allegato A – Sez. RIFIUTI e negli elaborati grafici pervenuti con nota registrata al p.g provinciale n. 88846 del 20/06/2019, e p.g. n. 81488 del 7/06/2019 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **185.982,39 (centoottantacinquemilanovecentottantadue/39)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- |  |              |
|--|--------------|
| • messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi (in ingresso e decadenti dal trattamento) pari a m <sup>3</sup> 8.040           | € 142.002,48 |
| • messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi (in ingresso e decadenti dal trattamento) pari a m <sup>3</sup> 550                 | € 19.428,75  |
| • messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi (decadenti dal trattamento) pari a m <sup>3</sup> 19 | € 3.355,78   |

- pre-trattamento (R12)/trattamento (R4) di 10.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

€ 21.195,38

**STABILITO** che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione di fine lavori, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VERIFICATO** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

**RITENUTO** che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento/pre-trattamento (R4/R12) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Ghedi (BS) in via dei Fabbri, 8, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione RIFIUTI, Sezione EMISSIONI e Sezione ACQUE e Sezione PIANO DI MONITORAGGIO e Sezione EDILIZIA e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### DISPONE

1. di autorizzare la ditta 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA SRL, (02202740987), con sede legale in comune di Montichiari (BS) in via bassa Traversa II, 30, alla realizzazione ed esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, trattamento/pre-trattamento (R4/R12) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Ghedi (BS) in via dei Fabbri, 8, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
  - a. permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i., relativamente alle opere di realizzazione del sistema di raccolta/trattamento acque;
  - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - c. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune con nota p.g. n. 8432 del 21/01/2019 tiene luogo dell'assenso edilizio;
4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Ghedi, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
5. di stabilire **un termine di 6 mesi** dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed **un termine di un anno dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi**, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
7. che la ditta entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto trasmetta una relazione che espliciti le motivazioni per le quali ai RAEE non viene svolta la preparazione per il riutilizzo o riutilizzo o così come previsto dal dlgs 49/2014;
8. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sez. PIANO DI MONITORAGGIO

dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110\*;

- ✓ codici EER 160214 -200136 "apparecchiature fuori uso diverse da...omiss" (RAEE) la ditta deve in fase di accettazione:
  - predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
  - effettuare il "controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiama dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanugginosi o poliuretanic";
- ✓ codice CER 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215\*" deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;  
In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215\*;
- ✓ codici CER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411, (limitati ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
  - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
  - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410\*;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici CER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate

### **2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI**

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

### **2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE**

#### **• raccolta e trasporto**

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa - non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da"<sup>1</sup> sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

**Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.**

*In particolare si intende per:*

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*

- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

### **2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI**

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
  - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto xx;
- 2.6. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx.
- 2.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.9. per i rifiuti di cui ai codici EER 160213\* e 200135\* la ditta non può svolgere l'operazione R12/R4 qualora contenenti gas o liquidi pericolosi (es. PCB, olio, gas refrigeranti);
- 2.10. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi.
- 2.11. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 2.12. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

- 2.13. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.14. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.15. la ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (MpS e EoW) al fine di evitare il più possibile lo stanziamento all'aperto dei cumuli, riducendo di conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli a causa dell'esposizione degli agenti atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d'acciaio all'esterno e mantenendo al coperto i metalli ferrosi basso legati;
- 2.16. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

#### 2.17. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

**Sezione PIANO DI**  
**MONITORAGGIO**

<b>MATRICE</b>		<b>MONITORAGGIO</b>	<b>PRESCRIZIONE</b>
<b>RIFIUTI</b>		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto
<b>ARIA</b>	<b>EMISSIONI</b>	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto
<b>ACQUA</b>		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto
<b>RUMORE</b>		Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa di Brescia e Comune. Con gli stessi Enti dovranno essere concordati i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni.

## Sezione EDILIZIA

### **Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori**

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa devono:

1. inoltrare al Comune quanto segue:
  - a) versamento del contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, nei modi e tempi di legge;
  - b) comunicazione, oltre la data di inizio lavori prevista dal punto 5) dell'atto autorizzativo, delle generalità del Direttore dei Lavori (questo anche qualora il direttore dei lavori sia lo stesso progettista) e dell'Impresa esecutrice;
  - c) trasmissione della documentazione prevista dall'art. 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  - d) presentazione del modello ISTAT debitamente compilato;
2. richiesta e ottenimento dell'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi;
3. proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato;
4. collocare, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi (data e numero) dell'atto autorizzativo, le generalità del Committente, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli impianti;
5. comunicare alla A.T.S. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., affiggendone una copia in cantiere.

Si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) l'atto autorizzativo, relativamente alla realizzazione dell'impianto, non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerarsi abusivi.

### **Obblighi da osservare nel corso dei lavori fino alla loro ultimazione:**

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare dell'atto autorizzativo o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

- osservare quanto autorizzato, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate dell'atto autorizzativo medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del D.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità;
- comunicare immediatamente al Comune e alla Provincia di Brescia l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti;
- provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi;
- tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrato, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.).

All'ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa, devono:

- a) richiedere al Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, il certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, o documentazione attestante la conformità del progetto ai sensi dell'art. 25 c. 5-bis del d.p.r. 380/2001, pena le sanzioni previste di legge.





**OGGETTO:** D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R. 24 marzo 2006 n. 4.

**Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento della ditta "2C Ecologia in elettronica s.r.l." ubicata in via Dei Fabbri n. 8 in Comune di Ghedi (Bs).**

**Vista** la nota pervenuta in data 17/09/2018 al P.G. 5409/2018 con il quale il Sig. Ugo Cominelli in qualità di legale rappresentante della ditta "2C Ecologia in elettronica s.r.l." C.F./P.IVA 02202740987, con sede legale in Via Bassa Traversa Il n. 30 nel Comune di Montichiari (Bs) e insediamento produttivo in via Dei Fabbri n. 8 nel Comune di Ghedi (Bs) ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nella pubblica fognatura;

**Richiamato** l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

- nell'insediamento si svolge la seguente attività dalla quale si genera lo scarico oggetto di autorizzazione:
  - messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (acque di prima pioggia);
- lo scarico oggetto della domanda di autorizzazione è il seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m <sup>3</sup> /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima pioggia	1600933	5027761	N.D. (acque di prima pioggia)	- (acque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (acque di prima pioggia)	Via degli Arrotini

- la superficie totale è di 11.771 m<sup>2</sup> suddivisi in: superficie coperta pari a 5.927,51 m<sup>2</sup>, superficie permeabile pari a 1.062,34 m<sup>2</sup> e superficie scoperta impermeabile pari a 4.781,15 m<sup>2</sup> di cui scolante pari a 4.276,97 m<sup>2</sup> (suddivisa in superficie scolante 1 e superficie scolante 2);
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- ai sensi dell'art. 9 comma 4 del R.R. 4/2006, la ditta applica le disposizioni del medesimo regolamento ad una superficie scolante di 4.276,97 m<sup>2</sup> (destinata allo stoccaggio di container vuoti, container di rifiuti non poverulenti, transito automezzi adibiti al carico/scarico rifiuti e mps/EOW). Sulle superfici non assoggettate al R.R. 4/2006 non sono effettuate attività di deposito, trattamento, transito e carico/scarico rifiuti;
  - l'area pavimentata in calcestruzzo posta a nord è destinata al transito e alle operazioni di carico/scarico effettuate da visitatori, appaltatori e da vettori che ritirano o consegnano materiale da commercio;
  - parte dell'area pavimentata in calcestruzzo posta a sud non viene utilizzata;
  - il marciapiede è destinato al transito pedonale;
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante 1 (4.075,77 m<sup>2</sup>) vengono raccolte in apposita rete, tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia vengono convogliate in n. 1 vasca di accumulo con volume utile totale di 22,5 m<sup>3</sup>. Le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante 2 (201,20 m<sup>2</sup>) vengono raccolte in apposita rete, le acque di prima pioggia vengono convogliate in n. 1 vasca di accumulo con volume utile totale di 1,2 m<sup>3</sup> mediante pompa. Una volta piena la vasca una valvola anti-reflusso si chiude e le acque di seconda pioggia vengono deviate in altro recapito. Le acque di prima pioggia vengono poi trattate in un disoleatore con filtro a coalescenza per poi essere smaltite in fognatura;
- le acque pluviali, le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche di dilavamento della superficie non assoggettata al R.R. 4/2006 vengono recapitate in fognatura bianca comunale;
- con riferimento a quanto disciplinato all'art. 3 - comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006 e alla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006, la ditta ha fatto presente che all'esterno sono stoccati rifiuti solidi non polverulenti

(prevalentemente imballaggi e metalli) in container non a tenuta che, al bisogno in caso di evento meteorico, vengono dotati di copertura telonata. Sono inoltre presenti dei container vuoti;

**Considerato** che le acque dello scarico n. **S1** sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

**Dato atto** che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico **S1** sopra indicato, ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;

**Acquisito** il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, Comune di Ghedi, ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 20/12/2018 al PG n° 7447/2018 del 21/12/2018;

**Dato atto** che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Ghedi;

**Rilevata** la conclusione positiva dell'istruttoria come riportato nella Relazione di Compiuta Istruttoria (in atti);

**Visti:**

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

**Richiamato** l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

**SI DISPONE**

1. che lo scarico nella fognatura comunale di Ghedi delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicato in via Dei Fabbri n. 8 nel Comune di Ghedi (Bs), i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m <sup>3</sup> /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque di prima pioggia	1600933	5027761	N.D. (acque di prima pioggia)	- (acque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (acque di prima pioggia)	Via degli Arrotini

dovrà rispettare i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. colonna Scarico rete fognaria;

2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
  - a) qualora non già presenti, devono essere previsti un pozzetto di campionamento ed un misuratore di portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di determinare il volume totale scaricato la cui tipologia dovrà essere concordata con l'Ufficio d'Ambito) sul terminale delle acque di prima pioggia dello scarico S1; tali manufatti dovranno essere realizzati immediatamente all'esterno dell'insediamento ed al confine con la proprietà pubblica o, eventualmente, anche internamente alla proprietà, purché risultino sempre accessibili dall'esterno;
  - b) qualora non già presente, deve essere realizzato un pozzetto di ispezione tipo "Firenze" sul terminale di scarico S1, al confine con la proprietà pubblica e continuativamente accessibile dall'esterno;
  - c) deve essere installata una valvola automatica/motorizzata o pneumatica per ciascun impianto di prima pioggia, in grado di assicurare l'interruzione dell'afflusso, nella vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito prescelto;
  - d) deve essere realizzato un pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia, a monte di qualsiasi trattamento, dalle caratteristiche conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006;

- e) la modalità di gestione dei materiali depositati all'aperto deve avvenire conformemente a quanto riportato in relazione tecnica e nelle premesse della presente autorizzazione e dovranno essere adottate tutte le procedure per evitare la contaminazione delle acque di seconda pioggia;
  - f) sulle superfici non soggette al R.R. 4/2006 non devono essere effettuati stoccaggi e svolte attività che possano comportare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento;
  - g) per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque di prima pioggia dello scarico S1; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi totali, Ferro, Idrocarburi totali, Nichel, Rame, Piombo e Zinco, a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
  - h) le analisi di cui alla precedente lettera g) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
  - i) deve essere mantenuto continuamente in funzione il misuratore di portata di cui alla lettera a) per la quantificazione delle acque di prima pioggia scaricate in rete fognaria; in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data di rimessa in funzione;
  - j) lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima complessiva di 1 l/s. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso le vasche di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
  - k) le acque meteoriche di dilavamento eccedenti quelle di prima pioggia, quelle delle superfici non assoggettate al R.R. 4/2006, nonché quelle provenienti dalle coperture, non devono essere recapitate in pubblica fognatura nera o mista, ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa e i Regolamenti vigenti previo eventuale benessere degli enti competenti;
  - l) lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricevente;
  - m) nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
  - n) la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
  - o) la manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di trattamento della prima pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
  - p) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
  - q) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento/smaltimento delle acque;
  - r) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
  - s) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
  - t) qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
  - u) si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
  - v) si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
3. di subordinare l'attivazione dello scarico al rilascio del benessere di immissione da parte del Gestore del Servizio di Fognatura, che verrà richiesto dal Titolare dello scarico stesso mediante apposito modulo di cui all'Allegato 6 del "Regolamento del S.I.I.". Tale richiesta dovrà essere presentata solo a seguito della realizzazione delle opere di cui al punto 2 lettere a), b) c), d), ed almeno 30 giorni prima dell'attivazione dello scarico stesso;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
  - alla sospensione dell'autorizzazione;
  - alla revoca dell'autorizzazione;
5. di dare atto che i fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione;
7. di dare atto che dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra città;
8. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore Comune di Ghedi;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
11. di dare atto che i volumi di acque reflue industriali e di prima pioggia scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 665/2017/idr del 28/09/2017;
12. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.



## SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali d'atto ed investimento	
Ragione sociale	"2C Ecologia in elettronica s.r.l."
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	C.F./P.IVA 02202740987
Sede legale	Montichiari (Bs), Via Bassa Traversa II n. 30
Indirizzo attività industriale	Ghedi (Bs), via Dei Fabbri n. 8
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	
Codice ISTAT Comune	17048
Provincia	Brescia
Codice A.T.O.	02

### Scarico n. S1:

Dati generali scarico	
Codice scarico	<b>017048R1376001G</b>
Tipologia reflui	Acque di prima pioggia
Provenienza reflui	Prima pioggia
Limiti allo scarico	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria
Coordinata X Gauss Bogga	1600933
Coordinata Y Gauss Bogga	5027761
Tipologia di scarico	R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
Tipologia fognatura comunale	NERA
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	Occasionale
Sistema di depurazione adottato	Fisico
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	Si (prescrizione autorizzativa)
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	N.D. (Classe 5)
Fonte di approvvigionamento	Acquedotto
Contatore fonte di approvvigionamento	Si
Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)	No



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748432  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Brescia, \_\_\_\_\_

Ditta 2c Ecologia in Elettronica srl  
pec

Coface s.a.  
c/o Gianluca Ballini  
via Cantore, 17  
Brescia  
Pec: coface@pec.coface.it

Prot. n. \_\_\_\_\_ protocollo generato da sistema  
GMT-lm/lb  
classe 9.11.6

**OGGETTO: Fascicolo n. 400/2018** – pratica n. 2875. Accettazione della polizza fideiussoria n. 2310816 del 14/01/2021 prestata a fronte dell'autorizzazione n. 2325 del 23/07/2019 e s.m.i. di titolarità ditta 2C Ecologia in Elettronica srl per l'insediamento in via dei Fabbri, 8 a Ghedi (BS).

La ditta con nota registrata al p.g. n. 33997 del 2/03/2021 ha trasmesso via pec, la perizia asseverata di corretta esecuzione delle opere e dei lavori in conformità al progetto approvato, e la polizza fidejussoria firmata digitalmente.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 2310816 del 14/01/2021 con scadenza 23/07/2030, rilasciata da Coface s.a. prestata, in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale n. 2325 del 23/07/2019 e s.m.i. di titolarità ditta 2C Ecologia in Elettronica srl per l'insediamento in via dei Fabbri, 8 a Ghedi (BS).

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato,  
Loredana Massi  
*documento firmato digitalmente*

Referente per la pratica  
Il funzionario: Loredana Massi  
Istruttore tecnico: arch. Loretta Botticini  
Ufficio: Rifiuti – tel. 030/3749713



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3749482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Brescia, \_\_\_\_\_

Ditta 2c Ecologia in Elettronica srl  
pec

Coface s.a.  
c/o Gianluca Ballini  
via Cantore, 17  
Brescia  
Pec: coface@pec.coface.it

Prot. n. \_\_\_\_\_ protocollo generato da sistema  
GMT-lm/lb  
classe 9.11.6

**OGGETTO: Fascicolo n. 400/2018** – pratica n. 2875. Accettazione della polizza fideiussoria n. 2310816 del 14/01/2021 prestata a fronte dell'autorizzazione n. 2325 del 23/07/2019 e s.m.i. di titolarità ditta 2C Ecologia in Elettronica srl per l'insediamento in via dei Fabbri, 8 a Ghedi (BS).

La ditta con nota registrata al p.g. n. 33997 del 2/03/2021 ha trasmesso via pec, la perizia asseverata di corretta esecuzione delle opere e dei lavori in conformità al progetto approvato, e la polizza fidejussoria firmata digitalmente.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 2310816 del 14/01/2021 con scadenza 23/07/2030, rilasciata da Coface s.a. prestata, in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale n. 2325 del 23/07/2019 e s.m.i. di titolarità ditta 2C Ecologia in Elettronica srl per l'insediamento in via dei Fabbri, 8 a Ghedi (BS).

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato,  
Loredana Massi  
*documento firmato digitalmente*

Referente per la pratica  
Il funzionario: Loredana Massi  
Istruttore tecnico: arch. Loretta Botticini  
Ufficio: Rifiuti – tel. 030/3749713

Al sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>





**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911

Fax 030 3748432

C.F. 80008750178

P.IVA 03046380170

Prot. n. \_\_\_\_\_ protocollo generato da sistema  
GMT-lm/lb  
classe 9.11.6

**OGGETTO: Fascicolo n. 400/2018** – pratica n. 2875. Accettazione della polizza fideiussoria n. 2310816 del 14/01/2021 prestata a fronte dell'autorizzazione n. 2325 del 23/07/2019 e s.m.i. di titolarità ditta 2C Ecologia in Elettronica srl per l'insediamento in via dei Fabbri, 8 a Ghedi (BS).

La ditta con nota registrata al p.g. n. 33997 del 2/03/2021 ha trasmesso via pec, la perizia asseverata di corretta esecuzione delle opere e dei lavori in conformità al progetto approvato, e la polizza fideiussoria firmata digitalmente.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 2310816 del 14/01/2021 con scadenza 23/07/2030, rilasciata da Coface s.a. prestata, in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale n. 2325 del 23/07/2019 e s.m.i. di titolarità ditta 2C Ecologia in Elettronica srl per l'insediamento in via dei Fabbri, 8 a Ghedi (BS).

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.


Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato,  
Loredana Massi  
*documento firmato digitalmente*

Referente per la pratica  
Il funzionario: Loredana Massi  
Istruttore tecnico: arch. Loretta Botticini  
Ufficio: Rifiuti – tel. 030/3749713


**LEGENDA**

- Rete di raccolta delle acque non soggette a RR n. 4/2006
- Rete di raccolta delle acque civili
- Rete di raccolta delle acque di dilavamento delle coperture
- Rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali soggetti a RR4/2006
- Rete di raccolta evasamenti
- Cedevole
- Pluviale
- Griglia di raccolta
- Impedimento
- Vesca di raccolta acqua prima pioggia
- Dissabbiatore deviatore
- Pozzetto acclimatori
- Sfioro forzato
- Valvola automatica di intercettazione acque prima pioggia
- Pompe di rilancio
- Pozzetto di campionamento
- Posizione misuratore di portata
- Area permeabile pavimentata con autobloccanti
- Pavimentazione in c.a.s.
- Area verde permeabile
- Area esterna pavimentata con asfalto




PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - scala 1:250

- S1** scarico in p.t. delle acque di prima pioggia  
X: 1800033.408  
Y: 6027780.573
- S2** scarico in p.t. delle acque civili  
X: 1800031.511  
Y: 6027741.550
- S3** scarico in p.t. delle acque civili ed oggi non attivo  
X: 1800032.02  
Y: 6027787.165
- S4** scarico in p.t. delle acque di seconda pioggia e delle acque di dilavamento delle coperture del capannone  
X: 1800098.181  
Y: 6027742.03
- S5** scarico in p.t. delle acque di dilavamento delle coperture delle tettoie  
X: 1800031.033  
Y: 6027780.565
- S6** scarico in p.t. delle acque non soggette a RR4/2006  
X: 1800018.062  
Y: 6027786.227
- S7** scarico in p.t. delle acque di dilavamento del capannone  
X: 1803783.30  
Y: 4968021.18



- Area soggetta al regolamento regionale 4/2006
- Area non soggetta al regolamento regionale 4/2006

**PARTICOLARE A**



Attuale	Volume						
litri	litri	litri	litri	litri	litri	litri	litri
30000	2000	200	200	1000	1000	1000	1000

**V1 - SISTEMA PER IL TRATTAMENTO IN ACCUMULO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**



**V2 - SISTEMA PER L'ACCUMULO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

NORD  
 Coordinate UTM (GAUSS BOAGA)  
 X: 1801023  
 Y: 6027784

	<b>20 ECOLOGIA IN ELETTRONICA S.R.L.</b> Via Dei Fabbrici, n° 8, CINQUE (SR) Tel. 050/2778000 - Fax 050/2778001		DATA: 04/01/18 SCALA: 1:250 AUTORE:
	PROGETTO: STANZA (RINNOVO) IMPARATO al n. 100 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.		FOGLIO: 4 INCHIOSTRO:

Il trattamento viene effettuato mediante operazioni di selezione/cernita manuale e/o meccanica, eventuale adeguamento volumetrico con cesoia manuale e/o meccanica e semovente munito di polipo;

✓ rifiuti costituiti da cavi.

Il trattamento viene effettuato mediante impianto di macinazione e separazione cavetteria e componentistica contenente cavi, anche derivante dal trattamento T1, i rifiuti sono recuperati attraverso una prima macinazione grossolana con macinatore PS-800 e successiva raffinazione e separazione con impianto Sincro 530. Dall'attività di trattamento si generano: metalli ferrosi (per separazione magnetica), plastica e metalli non ferrosi (rame o alluminio). I metalli ferrosi e non ferrosi qualificati come EoW sono depositati in area S7, qualora qualificati rifiuti nelle aree dedicate dell'area S3-bis, così come la plastica;

✓ rifiuti costituiti da apparecchiature fuori uso e loro componenti RAEE.

Il trattamento viene effettuato mediante disassemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE sarà distribuita in uno spazio - all'interno del capannone - che includerà una zona dedicata a smontaggi di apparecchiature o di componenti di piccole dimensioni, con le seguenti attrezzature: attrezzature elettriche e manuali ordinarie (nastro trasportatore, attrezzi da banco, avvitatori, svitatori, pelacavi, punzonatrice chip, ecc.). La ditta non svolge, vista la tipologia dei RAEE, le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, di cui all'art. 6 del dlgs. 49/2017

Dai trattamenti sopra descritti vengono prodotte:

- EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
- EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
- MPS conformi alle norme tecniche di settore UNI-EURO.
- Rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;

1.5.i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- ✓ messa in riserva (R13) di 6.590 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi in ingresso;
- ✓ messa in riserva (R13) di 535 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi in ingresso;
- ✓ messa in riserva (R13) di 15 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi decadenti;
- ✓ messa in riserva (R13) di 1.450 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi decadenti e in attesa di certificazione;
- ✓ messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di 19 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi decadenti;
- ✓ pre-trattamento (R12)/trattamento (R4) di 10.000 t/a di rifiuti non pericolosi;

1.6. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	Operazioni di recupero	Descrizione
06 08 99	R13	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a materiale di scarto derivante dallo stampaggio di materiali contenenti silicio)
08 03 17*	R13	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	R13	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 04 09*	R13	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	R13	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli alla voce 08 04 09*
10 03 02	R13	Frammenti di anodi
10 04 01*	R13	Scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 01	R13	Scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	R13	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 01	R13	Scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 04	R13	Altre polveri e particolato

10 08 04	R13	Polveri e particolato
10 08 09	R13	Altre scorie
10 08 14	R13	Frammenti di anodi
10 09 03	R13	Scorie di fusione
10 10 03	R13	Scorie di fusione
10.08.99	R13	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a materiale di scarto derivante dallo stampaggio di freni a disco contenenti silicio)
11 02 05*	R13	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 06	R13	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 05 01	R13	Zinco solido
12 01 01	R13	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	R13	Polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	R13	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi
12 01 04	R13	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 13	R13	Rifiuti di saldatura
12 01 21	R13	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15 01 01	R13	Imballaggi di carta e cartone
15 01 03	R13	Imballaggi in legno
15 01 04	R13	Imballaggi metallici
15 01 06	R13	Imballaggi in materiali misti
15 02 02*	R13	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	R13	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 17	R13	Metalli ferrosi
16 01 18	R13; R4	Metalli non ferrosi
16 02 13*	R13, R4; R12	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12. (limitati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche o loro componenti contenenti limitati elementi pericolosi (come batterie e lampade contenenti sorgenti luminose a scarica))
16 02 14	R13; R4; R12	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	R13	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	R13; R4; R12	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 06 01*	R13	Batterie al piombo
16 06 02*	R13	Batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	R13	Batterie contenenti mercurio
16 06 04	R13	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	R13	Altre batterie ed accumulatori

16 08 01	R13	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	R13	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
17 02 01	R13	Legno
17 02 02	R13	Vetro
17 04 01	R13, R4	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	R13; R4	Alluminio
17 04 03	R13	Piombo
17 04 04	R13	Zinco
17 04 05	R13; R4	Ferro e acciaio
17 04 06	R13	Stagno
17 04 07	R13; R4; R12	Metalli misti
17 04 11	R13, R4	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 09 04	R13	Carbone attivo esaurito
19 10 02	R13; R4	Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02	R13; R4	Metalli ferrosi
19 12 03	R13; R4	Metalli non ferrosi
20 01 33*	R13	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	R13	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35*	R13; R4; R12	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi limitati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche o loro componenti contenenti limitati elementi pericolosi (come batterie e lampade contenenti sorgenti luminose a scarica)
20 01 36	R13; R4; R12	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, e 20 01 35
20 01 40	R13; R4; R12	Metalli

1.7. i rifiuti vengono stoccati all'interno del capannone su area pavimentata in cumuli e/o container. I rifiuti polverulenti vengono stoccati in contenitori/containers/big bags chiusi;

1.8. nelle planimetrie Tav 2 e 4 allegate e parti integrante dell'autorizzazione vengono rappresentati il lay out dell'impianto e la rete di raccolta e trattamento delle acque;

## 2. Prescrizioni

2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.2009 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
  - ✓ codice CER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di



### **3. Descrizione del processo produttivo. Dati dichiarati dalla ditta.**

L'attività esercitata dalla ditta 2C ECOLOGIA IN ELETTRONICA s.r.l. sarà riconducibile al trasporto, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come meglio specificato nella Sezione Rifiuti del presente provvedimento.

Nello specifico l'azienda effettuerà:

- a) raccolta e trasporto rifiuti: consisterà sia nel trasporto in azienda dei rifiuti prelevati presso il cliente, sia nel trasporto a destino dei rifiuti prelevati in 2C;
- b) carico/scarico e stoccaggio rifiuti: consisterà nelle operazioni di carico/scarico e relativo stoccaggio dei rifiuti in arrivo e in partenza, effettuate tramite carrello elevatore;
- c) cernita materiale: consisterà nella cernita e nella separazione del materiale da trattare. L'operazione potrà essere svolta manualmente, in particolare per apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), o tramite semovente con pinza a ragno;
- d) trattamento RAEE: consisterà nelle operazioni di disassemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche fra cui una parte rilevante costituita da quadri di trasmissione dati e quadri di potenza del settore telefonia. Sarà previsto l'utilizzo di attrezzature elettriche e manuali ordinarie (svitatori, ecc.);
- e) trattamento cavi e componenti contenenti cavetteria derivanti da attività di disassemblaggio: da effettuarsi con impianto di macinazione e separazione e da cui si generano metalli ferrosi (per separazione magnetica), plastica e metalli non ferrosi (rame o alluminio).

Tutte le attività di trattamento si svolgeranno esclusivamente all'interno del capannone, mentre le aree di stoccaggio saranno ubicate sia all'interno che all'esterno del capannone, ma comunque su area pavimentata. Lo stoccaggio esterno sarà effettuato sotto tettoia o in container. e nel corpo D (tettoia), mentre i containers saranno posizionati allo scoperto, nel piazzale asfaltato.

#### **Attività di trattamento cavi e componenti con impianto di macinazione e separazione**

I rifiuti verranno scaricati nella zona dedicata mediante carrello elevatore.

Materiale trattato: cavetteria e componentistica contenente cavi.

I rifiuti saranno recuperati attraverso una prima macinazione grossolana con macinatore PS-800 e successiva raffinazione e separazione con impianto Sincro 530.

Il macinatore PS-800 (macinatore tipo M) è una macchina monoalbero a cassetto spintore: un cassetto spintore ad azionamento idraulico spinge il materiale verso il rullo porta utensili che, grazie alla sua rotazione e all'azione di una controlama, effettua la pre-rottura e la macinazione del materiale. Il prodotto è vagliato da una griglia forata che determina la dimensione finale del macinato.

L'impianto Sicro 530 è costituito da una monoscocca in lamiera d'acciaio dello spessore di 5 mm nella quale sono state ricavate le asole per l'inserimento delle forche del muletto ed è composto da:

- un granulatore mod. 3050 a 3 lame rotanti e 2 controlame, alloggiato all'interno della monoscocca;
- un trasporto pneumatico in depressione per il trasferimento del materiale dal granulatore al separatore costituito da un elettroventilatore posto all'interno della monoscocca, da un ciclone di decantazione e da una valvola stellare posizionati sopra il separatore;
- un separatore a secco alloggiato all'interno della scocca;
- un'aspirazione e un abbattimento polveri in depressione a circuito chiuso (senza emissioni in atmosfera) composto da ciclone di decantazione e filtro apulente a getto d'aria in contropressione alloggiato su cassetteria a tenuta stagna e facente parte della scocca;

- un aspiratore con maniche per il raffreddamento della camera di taglio;
- un sistema di nebulizzazione per il raffreddamento della camera di taglio.

#### **Emissioni derivanti dalla linea di trattamento cavi e componenti**

La ditta intende installare un sistema di aspirazione per intercettare le polveri generate durante l'attività di macinazione e separazione indotte con nuovo impianto.

L'impianto prevederà punti di aspirazione a presidio del nuovo impianto di macinazione e separazione.

Il gruppo di depurazione e il ventilatore saranno installati all'interno del capannone con il camino che uscirà a parete con scarico sul tetto. Il sistema di abbattimento rimarrà caratterizzato da tecnologia a filtro a maniche completo di motovibratore. L'aria polverosa verrà aspirata dai punti di lavoro e convogliata al filtro. Le maniche del filtro interessate da un flusso d'aria dall'interno verso l'esterno provvederanno a trattenere tra le loro maglie gli agenti inquinanti in sospensione nell'aria. La pulizia delle maniche avverrà per vibrazione impressa da un motovibratore installato nella parte alta del filtro.

Si specifica che la portata potenziale dell'impianto è pari a 5.400 Nm<sup>3</sup>/h, mentre quella effettiva dei ventilatori, indicata in autorizzazione è pari a 3.660 Nm<sup>3</sup>/h.

#### **4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento.**

Impianto nuovo.

#### **5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.**

*Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento, cui si fa rinvio:*

- Allegato alla d.G.R. n. 16103 del 23/01/2004 - Settore trasformazione materie plastiche e gomma.

FASE 1.C: Miscelazione ed adeguamento volumetrico dei polimeri

Impianto di macinazione e separazione, destinato al trattamento di alcune componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, alcune tipologie di metalli e di cavi di piccole dimensioni destinate alla macinatura.

**Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).**

*Dati dichiarati dalla ditta.*

Tipologia	Denominazione commerciale	Già utilizzata	Quantità (t/anno)		Frase di rischio
			Attuale	Prevista	
Rifiuti	-	NO	Come da Sezione Rifiuti		

#### **Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti, materiali.**

I rifiuti verranno scaricati nella zona dedicata mediante carrello elevatore.

Tutte le aree di stoccaggio saranno pavimentate e i rifiuti saranno depositati per tipologie omogenee. Il materiale da trattare sarà contenuto in casse, ceste, big-bags.

Il materiale in uscita dall'impianto sarà stoccato in contenitori chiusi, principalmente big-bags.

Non si evidenziano potenziali fonti di emissioni diffuse

**Tabella 2. Fasi lavorative. Dati dichiarati dalla ditta.**

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
FASE 1.C. Impianto di macinazione e separazione,	Impianto di macinazione e	NO	E1	/

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
destinato al trattamento di cavi e di alcune componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti cavi idonee alla macinatura	separazione			

**Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.**

<b>Emissioni da adeguamento volumetrico</b> <i>Dati dichiarati dalla ditta.</i>	
<b>Emissione E1 – Impianto di macinazione e separazione</b>	
Portata massima nominale 3.660 Nm <sup>3</sup> /h	Altezza camino 10,5 m
Sezione camino 0,071 m <sup>2</sup>	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: depolveratore a secco D.MM.01 (connesso al macinatore) + depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	Limite
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
Piombo	1 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
Cadmio e Mercurio e loro composti espressi come somma dei due metalli	0,5 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
COV	20 mg/Nm <sup>3</sup> [1] [2]
CIV espressi come composti ammoniacali	10 mg/Nm <sup>3</sup> [1]
[1] I valori in concentrazione devono essere riferiti alla portata specifica per apparecchiatura	
[2] Il Carbonio Organico Volatile si intende misurato con apparecchiatura FID tarata con propano, ove le metodiche UNI e CEN lo prevedono e lo consentono. Negli altri casi è possibile usare la metodologia della fiala di carbone o altro metodo previsto dalla normativa tecnica di riferimento.	
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	

#### 6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare, il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

#### 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
  - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
  - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Criteri di manutenzione**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **Messa in esercizio e a regime**

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.  
Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:
  - qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, *fatta salva la periodicità annuale* se non diversamente specificato, *la ditta potrà continuare con la tempistica precedente;*
  - qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto, *gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.*
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle *emissioni nuove/modificate* dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

#### **Modalità e controllo delle emissioni.**

*Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime"*, dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso

di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
  - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
  - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm<sup>3</sup>) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 “Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note”.

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione: è fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'ARPA;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;

- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h od in Nm<sup>3</sup>T/h;
  - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S od in mg/Nm<sup>3</sup>T;
  - temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**

La ditta dichiara che non sono presenti impianti per la produzione di energia termica.

### **9. Emissioni rumorose.**

Le emissioni acustiche derivanti dalle sorgenti sonore dello stabilimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

### **10. Sospensione dell'attività.**

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo [www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera](http://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera) nella sezione "Interruzione analisi".

#### **11. Prescrizioni particolari.**

Prima della messa in esercizio dell'impianto, la ditta deve provvedere ad installare maniche filtranti con grammatura del tessuto adeguata alla normativa, dandone comunicazione agli Enti, all'atto della trasmissione delle risultanze analitiche prescritte per la messa a regime delle emissioni.

# ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL .....

## Sezione RIFIUTI

### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 11.627 mq l'immobile sito nel comune di Ghedi (BS) in via dei Fabbri, 8, è censito al foglio 33 - Mapp: n. 1269. La ditta ha la piena disponibilità dell'area;

1.2. la suddetta area ricade in "D2 Piano Attuativo Produttivo in atto". Considerando il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 1990 del 24/06/2014 il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, in quanto in fase di istruttoria non sono stati rilevati criteri di carattere escludente;

1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- Area T1: aree pavimentate all'interno del capannone per il pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) mediante disassemblaggio di rifiuti pericolosi codici EER 160213\* e 200135\* e non pericolosi (RAEE e apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- Area T2: aree pavimentate all'interno del capannone per trattamento (R4) mediante la selezione e cernita di rifiuti ferrosi e non ferrosi;
- Area T3: aree pavimentate all'interno del capannone per il trattamento (R4) mediante impianto di macinazione e separazione cavetteria e componentistica contenente cavi anche derivante da trattamento in area T1;
- Area S1: area messa in riserva RAEE
  - S1-A: area di messa in riserva (R13) rifiuti pericolosi;
  - S1-B: area di messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi;
- Area S2: area di messa in riserva (R13) RAEE in attesa di trattamento in area T1
  - S2-A: area di messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi;
  - S2-B: area di messa in riserva (R13) rifiuti pericolosi;
- Area S3: area di stoccaggio di rifiuti, anche decadenti dal trattamento della zona T1 e destinati ad ulteriori lavorazioni;
- S3bis (A-B-C-): area per la messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi decadenti dall'area T1 (da conferire a impianti autorizzati)
- Area S4: area di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi (rottami ferrosi e non), in attesa di T2;
- Area S5: area per la messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) dei rifiuti decadenti dall'area T2-T3;
- Area S6 (A-B)-S bis: area messa in riserva
- Area S7: area stoccaggio materiale metallico trattato in attesa di certificazione e materiale metallico già qualificato mps/Eow
- Area S3 ter: area per la messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti decadenti dall'area T3;
- Area S8: area stoccaggio dei rifiuti decadenti dal disimballaggio;

1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- a) messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso dall'insediamento;
- b) messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi decadenti dal trattamento;
- c) pre-trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi (RAEE e apparecchiature elettriche ed elettroniche) mediante operazioni di disassemblaggio, effettuato manualmente o con l'ausilio di attrezzature elettriche (es. svitatori).
- d) pre-trattamento (R12) di rifiuti pericolosi (codici EER 160213\* e 200135\*) mediante operazioni di disassemblaggio, effettuato manualmente o con l'ausilio di attrezzature elettriche (es. svitatori). Tale attività è limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche o loro componenti pericolosi che contengono limitati elementi pericolosi (come batterie e lampade contenenti sorgenti luminose a scarica). I componenti pericolosi derivanti dal disassemblaggio sono i seguenti:
  1. Lampade a scarica stoccate in area coperta pavimentata S3 bis in idonei contenitori chiusi ed etichettati.
  2. Batterie stoccate in area coperta pavimentata S3 bis in idonei contenitori chiusi ed etichettati.
- e) trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi:
  - ✓ rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3749482  
C.F. 80008750173  
P.IVA 03046380170

**AMBIENTE**

Brescia, \_\_\_\_\_

Ditta 2c Ecologia in Elettronica srl  
pec

Coface s.a.  
c/o Gianluca Ballini  
via Cantore, 17  
Brescia  
Pec: coface@pec.coface.it

Prot. n. \_\_\_\_\_ protocollo generato da sistema  
GMT-lm/lb  
classe 9.11.6

**OGGETTO: Fascicolo n. 400/2018** – pratica n. 2875. Accettazione della polizza fideiussoria n. 2310816 del 14/01/2021 prestata a fronte dell'autorizzazione n. 2325 del 23/07/2019 e s.m.i. di titolarità ditta 2C Ecologia in Elettronica srl per l'insediamento in via dei Fabbri, 8 a Ghedi (BS).

La ditta con nota registrata al p.g. n. 33997 del 2/03/2021 ha trasmesso via pec, la perizia asseverata di corretta esecuzione delle opere e dei lavori in conformità al progetto approvato, e la polizza fideiussoria firmata digitalmente.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 2310816 del 14/01/2021 con scadenza 23/07/2030, rilasciata da Coface s.a. prestata, in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale n. 2325 del 23/07/2019 e s.m.i. di titolarità ditta 2C Ecologia in Elettronica srl per l'insediamento in via dei Fabbri, 8 a Ghedi (BS).

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato,  
Loredana Massi  
*documento firmato digitalmente*

Referente per la pratica  
Il funzionario: Loredana Massi  
Istruttore tecnico: arch. Loretta Botticini  
Ufficio: Rifiuti – tel. 030/3749713

